

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

-ROMA-

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 56 C.P.A.

IN CORSO DI CAUSA

(SEZ. III-QUATER – N. DI R.G. 284/2023)

nell'interesse di **POLYSYSTEMS.R.L.** (C.F. e P. IVA: 03926730825), società con sede in Carini (PA), alla via Don Luigi Sturzo, n. 244 – zona industriale (nel prosieguo anche “**Ricorrente**” o la “**Società**”), in persona del legale rappresentante *p.t.*, Sig.ra Girolama Caterina Trapani (C.F.: TRPGLM58B60G273F), rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Simone Cadeddu (C.F.: CDDSMN70T01H501L, simonecadeddu@ordineavvocatiroma.org), Mauro Turrini (C.F.: TRRMRA77A20F704O, mauro.turrini@ordineavvocatiroma.org), Jacopo Nardelli (C.F.: NRDJCP83L10G224T, jacopo.nardelli@ordineavvocatipadova.it) e Chiara Nuzzo (C.F.: NZZCHR87M45H501D, chiara.nuzzo@legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Bird & Bird in Roma, Via Flaminia n. 133. I difensori sopra indicati dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni, ai sensi dell'art. 136 c.p.a. al numero di fax 06/69667011 o all'indirizzo di posta elettronica certificata simonecadeddu@ordineavvocatiroma.org.

-ricorrente-

CONTRO

- il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro *pro tempore*, costituito in giudizio con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *pro tempore*, costituito in giudizio con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituito in giudizio con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- la **CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO** (di seguito anche solo “**Conferenza**”)

Stato-Regioni”), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituito in giudizio con l’Avvocatura Generale dello Stato;

-amministrazioni resistenti-

NEI CONFRONTI DI

REGIONE ABRUZZO, non costituita in giudizio, **REGIONE BASILICATA**, non costituita in giudizio, **REGIONE CALABRIA**, non costituita in giudizio, **REGIONE CAMPANIA**, non costituita in giudizio, **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, non costituita in giudizio, **REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**, non costituita in giudizio, **REGIONE LAZIO**, non costituita in giudizio, **REGIONE LIGURIA**, non costituita in giudizio, **REGIONE LOMBARDIA**, non costituita in giudizio, **REGIONE MARCHE**, non costituita in giudizio, **REGIONE MOLISE**, non costituita in giudizio, **REGIONE PIEMONTE**, non costituita in giudizio, **REGIONE PUGLIA**, non costituita in giudizio, **REGIONE SARDEGNA**, non costituita in giudizio, **REGIONE SICILIANA**, non costituita in giudizio, **ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA**, non costituito in giudizio, **REGIONE TOSCANA**, costituita in giudizio con gli avv.ti Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, **REGIONE TRENTO – ALTO ADIGE**, non costituita in giudizio, **REGIONE UMBRIA**, non costituita in giudizio, **REGIONE VALLE D’AOSTA**, non costituita in giudizio, **REGIONE VENETO**, non costituita in giudizio, **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, non costituita in giudizio, **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**, non costituita in giudizio;

- altre amministrazioni intime –

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

A.M.R. S.r.l., non costituita in giudizio;

- controinteressate –

**NEL GIUDIZIO PROPOSTO PER L’ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI, IMPUGNATI CON IL
RICORSO INTRODUTTIVO**

- del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022 e avente per oggetto la “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,*

- 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 15 settembre 2022, n. 216;
- del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente per oggetto la “*Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 26 ottobre 2022, n. 251;
 - dell’accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “*Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018*” (rep. atti n. 181/CSR);
 - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “*Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78*”;
 - del decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, recante “*Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015*”, unitamente ai suoi allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5;
 - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sfioramento del suddetto tetto di spesa.

PREMESSO CHE

- in occasione della camera di consiglio del 31 gennaio 2023, la Ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare proposta unitamente ai ricorsi per motivi aggiunti, alla luce dell’orientamento già espresso dal Collegio, per cui “*allo stato, non sussiste[va] il periculum posto che il d.l. n. 4/2023 ha rinviato al 30 aprile 2023 la data ‘per l’assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate’*,”

- che pertanto sino alla predetta data, non sussiste il danno grave ed irreparabile”* (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio – Roma, sez. III-*quater*, ord. 27 gennaio 2023, n. 596);
- a seguito di ulteriore rinvio, il termine per il pagamento delle quote è stato spostato dapprima al 30 giugno 2023, ai sensi dell’art. 8 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. in l. 26 maggio 2023, n. 56, e risulta ora essere stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2023, per effetto dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento del d.d.l. n. 774 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51. Anche tale ultima (minima) proroga non è comunque idonea a modificare sostanzialmente la situazione;
 - la Ricorrente ha già presentato istanza di misure cautelari collegiali *ex art. 55 c.p.a.*;
 - la camera di consiglio per l’esame dell’istanza di misure cautelari collegiali presentata dalla Ricorrente è stata fissata al 2 agosto 2023 e, quindi, in data successiva rispetto al termine di pagamento ora fissato al 31 luglio 2023.

I) Sul fumus boni iuris.

Sul *fumus boni iuris*, si rinvia a quanto già dedotto nei ricorsi introduttivo e nei successivi ricorsi per motivi aggiunti

II) Sul periculum in mora.

II.1 Quanto al “*periculum in mora*” è evidente come in caso di mancata sospensione dell’efficacia della richiesta di pagamento nei suoi confronti, la Ricorrente subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile. Infatti, nella denegata ipotesi di rigetto della presente istanza cautelare *ex art. 56 c.p.a.* la Ricorrente sarebbe costretta a corrispondere, in tempi strettissimi e in un’unica soluzione, un’ingente somma di denaro che – sommando gli ordini di pagamento inviati alla Società da parte di tutte le Regioni – **si aggira attorno ai 20.000 euro.**

II.2. Ad oggi, **la Società non ha disponibilità di cassa che le consentano di procedere al pagamento di una somma simile entro il 31 luglio 2023** e, allo stesso tempo, di continuare la sua normale operatività. Infatti, le uscite di cassa previste per i mesi di giugno e di luglio 2023 sono già molto significative, anche in ragione delle scadenze fiscali

del mese di luglio, e se il 31 luglio prossimo la Ricorrente dovesse pagare in un'unica soluzione i 20.000 euro richiesti a titolo di c.d. *payback*, ciò produrrebbe un forte impatto negativo in termini finanziari e di contrazione delle risorse finanziarie disponibili per lo svolgimento operativo dell'attività, che risulterebbe assolutamente paralizzata.

Qualora codesto Tribunale non sospendesse in tempo gli effetti dei provvedimenti impugnati, lo stesso identico scenario verrebbe a verificarsi anche nel caso in cui la Società non eseguisse il pagamento dei 20.000 euro entro il 31 luglio, in quanto le Regioni hanno già annunciato che, alla scadenza del termine, procederanno immediatamente con le compensazioni nei confronti degli operatori che non avranno pagato (cfr., ad esempio, la nota inviata dalla Regione Puglia il 15 giugno 2023, depositata come **all. A** alla presente istanza, dove si dice chiaramente che “*in caso d'inadempimento all'obbligo del ripiano, si procederà alla compensazione prevista dall'art. 9-ter, comma 9-bis, DL 19 giugno 2015, n. 78*”).

In questo modo, a partire dal 1° agosto 2023, fino alla concorrenza dell'importo di 20.000 euro, tutti i crediti che la Ricorrente ha verso le Regioni e verso gli enti dei vari S.S.R. sarebbero definitivamente estinti per compensazione: la Società, quindi, cesserà di ricevere qualsiasi tipo di pagamento da parte delle Amministrazioni nei confronti delle quali ha regolarmente eseguito e continua ad eseguire le forniture. Il blocco totale dei pagamenti determinerebbe enormi problemi di flussi di cassa per la Ricorrente, che finirebbe per trovarsi priva dei fondi per portare avanti la sua normale operatività.

II.3. Per completezza, poi, si fa presente come la Società non abbia alcuna intenzione di rinunciare al presente contenzioso, essendo fermamente convinta dell'illegittimità del meccanismo del c.d. *payback*, e per tale motivo non possa neanche prendere in considerazione l'idea di avvalersi della possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023. Da un lato, infatti, il pagamento del 48% della quota di ripiano determinerebbe in automatico l'estinzione del presente ricorso e quindi la Società si vedrebbe preclusa l'opportunità di far valere in giudizio le sue (fondate) ragioni, cosa che appare una violazione inaccettabile dell'art. 24 Cost.

Dall'altro, poi, anche il 48% di 20.000 euro sarebbe una cifra che la Società non potrebbe permettersi di pagare in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023, perché non ha in cassa una cifra simile e non è certo in grado di procurarsela in un lasso di tempo così ristretto (anche in considerazione del fatto che, *“soltanto con la conversione in legge del D.L. n. 34/2023, la parte ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza sia della disciplina attuale del cd. pay back dispositivi medici relativamente al periodo di riferimento sia del termine ultimo per l'adesione alla transazione ivi prevista e conseguentemente del termine ultimo per il pagamento di quanto richiesto da parte delle singole Regioni”* - cfr. T.A.R. Lazio, sez. III-quater, decreti nn. 3023, 3024 e 3027 del 13 giugno 2023).

II.4. Dato che la camera di consiglio fissata per la discussione della richiesta di misure cautelari collegiali è quella 2 agosto 2023 ed è quindi successiva rispetto alla scadenza del 31 luglio 2023, sussistono le ragioni di straordinaria urgenza e necessità alla base della presente richiesta di misure cautelari provvisorie.

II.5. Si chiede pertanto che il Presidente sospenda *inaudita altera parte* l'efficacia delle richieste di pagamento fino all'esito della camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare, come già fatto in altri giudizi analoghi con le seguenti motivazioni: *“Considerato, quanto al dedotto periculum, che, da un lato, l'approssimarsi della predetta data rende concreto, per la parte ricorrente, il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall'art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall'altro, all'asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sulla continuità aziendale; Considerato che, pertanto, avuto riguardo alle circostanze di cui sopra, si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica nelle more della trattazione collegiale dell'istanza di cui trattasi ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell'eventuale compensazione da parte delle amministrazioni” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III-quater, decreto 22 giugno 2023, n. 3212; *id.* 28 giugno 2023, n. 3344; *id.* 30 giugno 2023, n. 3382).*

P.Q.M.

La Ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che:

- ai sensi dell'art. 56 c.p.a., sia sospesa *inaudita altera parte* l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti;
- ai sensi dell'art. 55 c.p.a., all'esito della camera di consiglio, il Collegio confermi la sospensiva già concessa dal Presidente *inaudita altera parte* o, in ogni caso, sospenda l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti.

Si chiede fin da ora di essere sentiti in camera di consiglio.

Con osservanza.

Roma, 4 luglio 2023

Avv. Simone Cadeddu

Avv. Mauro Turrini

Avv. Jacopo Nardelli

Avv. Chiara Nuzzo